

**REGOLAMENTO DELLA TASSA DI  
OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
  
(TOSAP)**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° del**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°12 del 27/03/2019

# INDICE GENERALE

## **TITOLO I** - PREVISIONE DELLA PROCEDURA DI RILASCIO, RINNOVO REVOCA DELLA CONCESSIONE

### **CAPO I – Disposizioni generali**

Art. 1 Ambito di applicazione e scopo del regolamento

### **CAPO II – Occupazioni**

Art. 2 – Occupazione di spazi ed aree pubbliche in genere

Art. 3 – Occupazioni per l'esercizio del commercio

Art. 4 – Altre occupazioni

### **CAPO III – Concessioni**

Art. 5 – Concessioni

Art. 6 – Procedimento per il rilascio della concessione

Art. 7 – Attivazione del procedimento amministrativo: Richiesta occupazione

Art. 8 – Ufficio comunale competente

Art. 9 – Istruttoria della richiesta

Art. 10 – Conclusione del procedimento

Art. 11 – Rilascio della concessione e suo contenuto

Art. 12 – Rinnovo e rinuncia della concessione

Art. 13 – Obblighi del concessionario

Art. 14 – Modifica, sospensione e revoca concessione

Art. 15 – Decadenza ed estinzione della concessione

Art. 16 – Occupazione d'urgenza

Art. 17 – Occupazioni Abusive

Art. 18 – Anagrafe delle concessioni comunali

## **TITOLO II** – DISCIPLINA DELLA TASSA DI CONCESSIONE

### **CAPO I – Criteri di applicazione della tassa**

Art. 19 – Istituzione ed oggetto della tassa

Art. 20 – Soggetto passivo

Art. 21 – Criteri per la determinazione della tariffa

Art. 22 – Classificazione delle strade

Art. 23 – Tariffa ordinaria

Art. 24 – Commisurazione dell'area occupata ed applicazione della tassa

Art. 25 – Criteri ordinari di determinazione della tassa

### **CAPO II – Agevolazioni ed Esenzioni**

Art. 26 – Agevolazioni

Art. 27 – Esenzioni

## **TITOLO III** – RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 28 – Modalità e termini per il pagamento della tassa

Art. 29 – Sanzioni

Art. 30 – Attività di controllo e riscossione coattiva

Art. 31 – Rimborsi

Art. 32 – Contenzioso

#### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Art. 33 – Disposizioni finali

Art. 34 – Disposizioni transitorie

**ALLEGATO A - ELENCO CLASSIFICAZIONE SPAZIE ED AREE**

## TITOLO I

### PREVISIONE DELLA PROCEDURA DI RILASCIO , RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

#### **CAPO I**

#### **Disposizioni generali**

##### **ART. 1**

##### **Ambito di applicazione e scopo del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e del D.Lgs. 507/1993 che disciplina le occupazioni spazi ed aree pubbliche, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione della tassa, dovuta per le occupazioni medesime.

2. Il Comune nell'ambito della propria potestà regolamentare assoggetta il titolare della concessione rilasciata per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche al pagamento di una tassa determinato su base tariffaria. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi ed aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio di esclusiva che il singolo ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che può derivare alla collettività.

3. Il Regolamento disciplina, altresì, la misura della tassa, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva della stessa, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

4. Ai fini del presente Regolamento s'intendono:

- per "tassa", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale, il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- per "occupazione" -o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività; - per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
- per "area pubblica attrezzata", l'area pubblica da adibire saltuariamente al commercio, munita di servizio, di allacciamento e di fornitura di energia elettrica.

#### **CAPO II**

#### **Occupazioni**

##### **Art. 2**

##### **Occupazioni di spazi ed aree pubbliche in genere**

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, anche se temporanee, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune- nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:

a) **sono permanenti** le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno, e comunque non è superiore a 29 anni.

Esse, a loro volta, possono essere:

- "**pluriennali**" quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrabili, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee o aeree con cavi, condutture e simili, i chioschi e le edicole ecc.)
- "**annuali**" quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

b) **sono temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

3. Le occupazioni temporanee, di cui alla -lettera- b) del comma 2, possono essere giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa:

- a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;
- b) sono considerate temporanee le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

5. Sono ricorrenti le occupazioni le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

### **Art. 3**

#### **Occupazioni per l'esercizio di attività commerciali**

Per le occupazioni di aree pubbliche, così come definite nel D.Lgs. n° 59/2010, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo II della L.R. 5/2006 del precisato decreto nonché la normativa regionale.

### **Art. 4**

#### **Altre occupazioni**

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi e alle consuetudini locali in materia, legate alle procedure di controllo e sicurezza e del C.d.s. affidate alla Polizia Municipale.

2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette a concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

3. Le occupazioni dei marciapiedi potranno essere concesse fino al limite massimo di metà della loro larghezza, purché non sussistano altri tipi d'impedimento sullo spazio rimanente e restino comunque completamente liberi almeno due metri per la circolazione pedonale. Ne consegue:

- a) Quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, tra cui la presenza di marciapiedi di larghezza inferiore a 4 metri, l'occupazione può essere effettuata a condizione che sia garantita la circolazione delle persone con limitata od impedita capacità motoria. Occorre quindi garantire una larghezza minima del percorso pedonale non

inferiore a ml. 1,30, per tratti di lunghezza superiore a 10 metri, ed una larghezza non inferiore a ml. 0,90 per tratti di lunghezza uguale od inferiore a 10 metri.

- b) Le strutture poste sul suolo pubblico (sedie, tavolini, fioriere, ombrelloni, ecc.) dovranno essere tali da non costituire pericoloso ostacolo per l'utenza pedonale ed in particolare per le persone con limitata od impedita capacità motoria. Non possono inoltre limitare la visibilità stradale e degli spazi pubblici; esse dovranno comunque avere una distanza di almeno 30 cm dai percorsi speciali destinati ai non vedenti
- c) Gli ombrelloni a copertura dello spazio pubblico concesso dovranno essere collocati ad un'altezza minima dal suolo di m. 2,20 e ad una distanza minima dal margine del marciapiede di cm.50.
- d) Nei soli casi di somministrazione di alimenti e bevande, qualora il marciapiede antistante il pubblico esercizio non consenta alcuna forma di occupazione, può essere autorizzata l'occupazione degli spazi pubblici che fronteggiano il locale o al di là della sede viaria su altra area pedonale prospiciente fatti salvi i diritti dei terzi;

4. Ove siano realizzate aree pedonali, sia a carattere permanente che temporaneo, potranno essere concesse occupazioni in deroga all'art.20 del C.d.S., sia sui marciapiedi che sulla carreggiata, a condizione che:

- a) resti accessibile, libera e transitabile una parte adeguata della carreggiata, comunque non inferiore a m. 3,50, per consentire la percorribilità ai mezzi di emergenza e di soccorso;
- b) sia assicurata la più idonea circolazione pedonale, scopo precipuo per cui vengono realizzate le zone a traffico interdetto o limitato;
- c) venga effettuato lo sgombero dell'area pubblica da ogni tipo di struttura al di fuori della fascia oraria per cui sia stata rilasciata la concessione, qualora l'isola pedonale venga istituita per un arco temporale limitato nell'ambito della giornata.

5. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento.

6. Le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del Regolamento Edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il 'Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buon stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

7. E', altresì, doveroso che i titolari della concessione di suolo pubblico devono farsi carico della costante nettezza dello spazio concesso, delle aree limitrofe e di quelle comunque occupate dagli avventori dell'attività commerciale, comprese le porzioni di aiuola in prossimità delle aree occupate, assicurando, se necessario, la collocazione di contenitori supplementari di rifiuti, igienicamente ed esteticamente idonei, ne consegue che:

- a) La superficie concessa dovrà essere sgomberata da sedie, tavoli, ombrelloni, stufe e paraventi durante la chiusura dell'attività salve le ipotesi in cui la disposizione dell'arredo rimanga inalterata. E' fatto divieto di accatastare arredi sulle superfici autorizzate.
- b) In ogni caso la superficie concessa dovrà essere completamente sgomberata alla scadenza del provvedimento di concessione una volta cessati i termini di occupazione di suolo pubblico.

### **CAPO III Concessioni**

#### **Art. 5 Concessioni**

1. Le occupazioni, nel territorio comunale, di spazi e di aree di cui all'articolo 2 sono soggette a concessione.
2. Dette occupazioni consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

## **Art. 6**

### **Procedimento per il rilascio della concessione**

1. Il rilascio della concessione, costituente titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal *D.Lgs. 30. 04.1992, n. 285* e successive modificazioni e integrazioni, recante il nuovo codice della strada, e dalla Legge 07.08.1990 n. 241 nonché dai relativi regolamenti di esecuzione ed attuazione.
3. Non sono, comunque, subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento di concessione le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere, mercati (commercianti su aree pubbliche), festeggiamenti nonché di attrazioni con spettacolo viaggiante e simili. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento della tassa assolve contestualmente tale obbligo.
4. La domanda viene redatta utilizzando il modulo predisposto dall'ufficio competente e deve essere corredata da apposito progetto in scala da cui si possa evincere l'esatto perimetro dell'area, oggetto di richiesta, nonché i confini delle altre proprietà adiacenti la perimetrazione richiesta, nonché copia della dichiarazione DUAP da cui si rilevi la regolarità e conformità delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale.
5. Ove la domanda risulti incompleta o nell'ipotesi in cui in cui il responsabile del procedimento reputi opportuno, in relazione al tipo di occupazione richiesta, la presentazione di un progetto grafico o di una planimetria in scala adeguata a firma di tecnico abilitato, nella quale si rappresenta l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza, tale responsabile del procedimento richiede la trasmissione degli atti, documenti, dati e notizie necessari ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dal riconoscimento dal ricevimento degli atti richiesti.

## **Art. 7**

### **Attivazione del procedimento amministrativo -Richiesta di occupazione**

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa domanda al competente Ufficio Comunale.
2. La domanda, corredata dalla relativa documentazione tecnica e autorizzativa, deve essere presentata con un congruo anticipo, fatte salve le procedure inerenti le occupazioni di urgenza all'articolo 16 del presente Regolamento.
3. La domanda deve contenere a pena di inammissibilità:
  - a) l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
  - b) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare così come indicato nell'art. 6 comma 4 del presente regolamento comunale;
  - c) oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;

- d) la durata e la frequenza o la fascia oraria dell'occupazione;
  - e) l'impegno a sostenere le spese di sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
  - f) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
4. La domanda deve essere presentata anche se l'occupazione è esente dal pagamento della tassa.

#### **Art. 8**

##### **Ufficio comunale competente**

1 La richiesta di occupazione di cui all'articolo 7 deve essere indirizzata all'Ufficio Polizia Municipale del Comune, che rilascia la concessione amministrativa di occupazione di suolo pubblico.

#### **Art. 9**

##### **Istruttoria della richiesta**

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e per la definizione.

#### **Art.10**

##### **Conclusione del procedimento**

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al funzionario responsabile della gestione della tassa per il rilascio della concessione o del diniego della stessa.

2 Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso in cui siano necessarie altre autorizzazioni/nulla osta comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

#### **Art. 11**

##### **Rilascio della concessione e suo contenuto**

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Funzionario Responsabile rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.

2 L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 7;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza dell'occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) il criterio di determinazione e l'ammontare della tassa di concessione, se dovuto;
- e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 13.

3. La concessione è rilasciata dall'ufficio competente previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- a) marca da bollo;
- b) spese di sopralluogo (eventuali);
- c) deposito cauzionale, eventualmente richiesto, qualora:
  - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata e il taglio stradale, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
  - dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale;
  - l'ammontare della cauzione è stabilito di volta in volta dal servizio tecnico, ufficio manutenzioni, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare. La cauzione da versare, non fruttifera di interessi, resta vincolata al



corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dall'atto di concessione ed è svincolata solo dopo la verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

4. In ogni caso, l'eventuale rilascio della concessione deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 del presente Regolamento.

5. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto la tassa di concessione nella misura stabilita

## **Art. 12**

### **Rinnovo e rinuncia della concessione**

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.

3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio competente:

- Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione della tassa eventualmente versata e dell'eventuale deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
- Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione della tassa già corrisposta. Per la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'articolo 11 comma 3.

5. La rinuncia della concessione per occupazione permanente decorre, al fine del pagamento della tassa, dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello di comunicazione.

## **Art. 13**

### **Obblighi del concessionario**

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale e non è consentita né sub-concessione né il trasferimento a terzi della concessione stessa.

2. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

3. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:

- a) esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione e mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, nonché le attrezzature ed opere installate;
- b) provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 11;
- c) versare la tassa alle scadenze fissate.

## **Art.14**

### **Modifica, sospensione e revoca della concessione**

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
- 2 La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale della tassa di concessione corrisposta.
3. La concessione può essere **SOSPESA** dalla stessa Autorità che l'ha rilasciata, senza possibilità di instaurazione di contraddittorio, nei seguenti casi:
  - a) per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di contingibili e temporanee sopravvenute necessità d'interesse pubblico, adeguatamente motivate;
  - b) nelle ipotesi di gravi e/o reiterati episodi di disturbo alla quiete pubblica documentati mediante verbali ad opera dell'Autorità accertatrice;
  - c) in seguito all'adozione dell'ordinanza sindacale di chiusura dell'esercizio commerciale o del pubblico esercizio ai sensi dell'art. 3 della L. 94/2009 nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico a fini di commercio; in tali ipotesi la sospensione della concessione di suolo pubblico consegue automaticamente alla ordinanza di cui al citato art.3 della L. 94/2009.
4. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) la sospensione della concessione di suolo pubblico è disposta per un periodo da 3 a 10 gg. In relazione alla gravità o alla reiterazione della violazione accertata.
5. La concessione può essere **REVOCATA** dalla stessa Autorità che l'ha rilasciata, nel seguente caso:
  - a) per provvedimenti dell'Amministrazione Comunale a seguito di sopravvenute, indilazionabili necessità di interesse pubblico, non temporanee, adeguatamente motivate
  - b) nel caso in cui nella temporalità dell'autorizzazione concessa, venga richiesta, da altra l'attività commerciale, porzione della medesima area pubblica, qualora risultasse adiacente l'attività commerciale nascente. La revoca della concessione sarà propedeutica alla riformulazione del rilascio di nuova concessione per la parte residua del periodo concesso rimodulata nella consistenza superficiale (mq).
6. In tutte le ipotesi di sospensione, revoca e decadenza qui previste il concessionario è tenuto a rimuovere gli arredi installati a propria cura e spese entro cinque giorni dall'emissione del provvedimento provvedendo al ripristino dell'originario stato dei luoghi.
7. Nei casi in cui a seguito di sospensione, revoca, decadenza o altro provvedimento di ritiro dell'Amministrazione Comunale, il titolare della concessione di suolo pubblico oggetto dei predetti provvedimenti non provveda a propria cura e spese alla rimozione degli elementi di arredo installati, è in facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere alla rimozione in danno ovvero acquisire tali elementi di arredo al patrimonio comunale ove accertata l'irregolarità.

## **Art. 15**

### **Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio pubblico:
  - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
  - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti della tassa di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
  - c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
  - d) per violazione delle norme di cui all'articolo 13, relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di sub-ingresso nell'uso del bene concesso;
  - e) per uso improprio o diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
  - f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 (cinque) giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, né esonera da quella ancora dovuta relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di decadenza della concessione:

a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

4. La decadenza è dichiarata dal funzionario responsabile competente per materia con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

## **Art. 16**

### **Occupazioni d'urgenza**

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente Ufficio comunale, il quale provvede, acquisite le attestazioni necessarie a comprovare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza da parte degli altri Settori all'uopo interessati, a rilasciare la concessione in via di sanatoria.

3. Per le aziende erogatrici di pubblici servizi che effettuano lavori di manutenzione con le caratteristiche di cui al comma 1, la concessione si intende accordata a seguito di comunicazione scritta, anche via fax o via mail, da trasmettere alla Polizia Municipale. Tale comunicazione sarà inoltrata agli uffici competenti affinché attestino l'esistenza o meno delle condizioni d'urgenza. Copia della comunicazione, in quanto titolo giustificativo dell'occupazione, deve essere conservato presso il luogo in cui si verifica l'occupazione stessa per essere esibita agli agenti addetti al controllo.

4. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni prescritte nel caso di occupazione abusive e all'obbligo dell'immediata liberazione dell'area.

## **Art. 17**

### **Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.

2. Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione nonché le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione; senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione.

3. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatte da un pubblico ufficiale, sono equiparate ai fini del pagamento della tassa alle occupazioni regolarmente concesse.

4. Alle occupazioni abusive, oltre al pagamento della tassa, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 29 del presente regolamento. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione.

5. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti le relative spese.

6. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi la data dell'occupazione deve risultare dal verbale di constatazione redatto da Pubblico Ufficiale. Qualora dal verbale di constatazione non risulti la decorrenza dell'occupazione, la stessa si presuppone effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dall'anno in cui è stata accertata.

#### **Art. 18**

##### **Anagrafe delle concessioni comunali**

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

2. I provvedimenti di concessione, riguardanti occupazioni temporanee per l'esercizio del commercio settimanale, sono trasmessi in copia al competente Ufficio, per la determinazione della tassa dovuta nonché per la riscossione ordinaria e coattiva relativa alla tassa stessa per gli anni successivi al rilascio del relativo provvedimento.

**TITOLO II**  
**DISCIPLINA DELLA TASSA DI CONCESSIONE**

**CAPO I**

**Criteri di applicazione della tassa**

**Art. 19**

**Oggetto della tassa**

1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento della tassa in base a tariffa; e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. E' assoggettata al pagamento della tassa suddetta anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e termini di legge.

**Art. 20**

**Soggetto passivo**

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area occupata, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di constatazione della violazione o del fatto materiale.
2. Nel caso di più occupanti, anche di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento della tassa.
3. La titolarità del provvedimento, per la quale si rende dovuta la tassa di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

**Art. 21**

**Criteri per la determinazione della tassa**

1. La tassa è determinata sulla base dei seguenti criteri:
  - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati.

**Art. 22**

**Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero 2 (due) categorie, secondo l'elenco "A" allegato, che costituisce parte integrante al presente Regolamento, in base alla loro importanza desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare. Nel suddetto allegato sono altresì riportate le tipologie e numero delle attività consentite nonché la superficie massima concedibile con riferimento alle aree.

**Art. 23**

**Tariffa ordinaria**

1. Ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45 del decreto legislativo 507/93, la tariffa ordinaria è determinata in base alla suddivisione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici, ed espressa in metri quadrati, per le occupazioni temporanee e permanenti.
2. Alla tassa così determinata è aggiunto il rimborso delle spese conseguenti ad eventuali oneri di manutenzione, derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, sostenuti dal Comune.

3. Le occupazioni permanenti sono assoggettate alla tassa ad anno solare, indipendentemente dalla data di occupazione.

4. Le occupazioni temporanee, invece, sono assoggettate alla tassa, nella misura prevista per le singole tipologie a giorno secondo quanto indicato nell'atto di concessione.

#### **Art. 24**

##### **Commisurazione dell'area occupata e applicazione della tassa**

1. La tassa è commisurata all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadri, con arrotondamento delle frazioni al metro quadro. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate su suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti; la superficie delle sporgenze è commisurato separatamente rispetto all'area sottostante.

2. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, la tassa è determinata con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

3. Le superfici eccedenti i mille metri, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

4. Le occupazioni con i passi carrabili sono assoggettate alla tassa di cui all'art. 23 relativa alle occupazioni permanenti ridotta della metà. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per i passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

A tal fine si considerano altresì tassabili come passi carrabili la copertura di fossi o canali effettuate con riferimento a specifiche unità immobiliari allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alle stesse (o dei pedoni per i passi pedonali).

Sono da ritenersi assoggettati alla tassa come passi carrabili quei manufatti costituiti dal semplice smusso dei marciapiedi, costruito sempre allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli.

I titolari dei passi carrabili c.d. a raso possono chiedere autorizzazione per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi. Il divieto di utilizzazione da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa è determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10%.

5. Per le operazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti la superficie di riferimento per determinazione della tassa è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonne montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili le occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e di persone.

#### **Art.25**

##### **Criteri ordinari di determinazione della tassa**

1. La misura effettiva della tassa per le occupazioni temporanee e permanenti è determinata come segue:

a) Occupazioni permanenti:

La tariffa base annuale ordinaria prevista per categoria di importanza deve essere moltiplicata per:

- i metri quadri dell'occupazione o metri quadri convenzionali

b) Occupazioni temporanee:

- La tariffa base giornaliera prevista per categoria di importanza.

## **CAPO II**

### **Agevolazioni ed esenzioni**

#### **Art. 26**

##### **Agevolazioni**

1. La giunta può, in sede di approvazione delle tariffe, prevedere agevolazioni, in misura percentuale non superiore al 50%, per particolari categorie di occupazione

2. Le eventuali riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

#### **Art. 27**

##### **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento della tassa:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi e da Enti Religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1 lett. "c" del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate in occasione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative promosse da persone giuridiche, con o senza personalità giuridica, non perseguenti finalità di lucro e patrocinate dal Comune;
- c) le occupazioni temporanee effettuate per iniziative a scopo benefico;
- d) le occupazioni realizzate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
- e) le occupazioni realizzate per iniziative manifestivo — culturali, organizzate con il patrocinio dell'Ente, individuate ogni anno con proprio atto deliberativo e che non abbiano finalità di lucro;
- f) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non, Lucrative Sociali (ONLUS), di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460, a condizione che tali organizzazioni risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- g) le occupazioni per commercio itinerante per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora e che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- h) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasioni di festività o ricorrenze civili o religiose;
- i) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;

- j) le occupazioni con vetture destinate al servizio di pubblico trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- k) le occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- l) le occupazioni del sottosuolo stradale realizzate con innesti e allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete da parte di privati;
- m) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- n) le occupazioni di aree cimiteriali;
- o) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- p) le occupazioni effettuate con balconi o simili di carattere stabile;
- q) le occupazioni per parcheggi e accessi carrabili destinati a portatori di handicap;
- r) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici. per esecuzione di interventi per conto dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e loro Consorzi;
- s) le occupazioni effettuate per opere di arredo urbano da parte di soggetti privati regolarmente autorizzati dal Settore Urbanistica, previo parere favorevole espresso dalla Giunta comunale;
- t) i passi carrabili per uso agricolo;
- u) le occupazioni, sia permanenti che temporanee, realizzate con tende fisse e retrattili.



**TITOLO III**  
**RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI E CONTENZIOSO**

**Art. 28**

**Modalità e termini per il pagamento della tassa.**

1. Il versamento della tassa va effettuato tramite conto corrente postale o bancario intestato al Comune.
2. Per le occupazioni permanenti il pagamento della tassa deve essere effettuato:
  - a) per il primo anno solare: all'atto del rilascio della concessione;
  - b) per gli anni successivi a quello di rilascio della concessione: entro il 31 gennaio di ciascun anno.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento della tassa va effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o, comunque, alla data stabilita nello stesso provvedimento.
4. La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione.
5. La tassa dovuta per occupazioni realizzate da operatori commerciali nelle aree destinate a mercati settimanali (ambulanti a posto fisso) è corrisposta con le stesse modalità di cui ai commi precedenti. Le assenze per malattie, ferie o altro non comportano riduzione dell'ammontare della tassa, parimenti non si fa luogo alla riscossione della tassa a carico dell'ambulante ma a carico dello spuntista occupante il medesimo posteggio.

**Art. 29**

**Sanzioni**

1. L'omesso o tardivo versamento della tassa comporta la corresponsione dell'importo della tassa dovuta, degli interessi legali e della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del 30% della tassa stessa. Per omesso pagamento deve intendersi, per le occupazioni permanenti, l'inadempimento, protratto oltre la data fissata nel provvedimento di concessione.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione del 100% della maggiore tassa dovuta.
3. Per tutte le occupazioni considerate abusive siano esse permanenti o temporanee, si applica la sanzione del 100% della tassa dovuta.
4. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, salvo che nell'ipotesi di protrazione oltre il termine di scadenza, per cui si computa il termine dalla decadenza della precedente concessione.

**Art.30**

**Attività di controllo e riscossione coattiva**

1. Il Responsabile del procedimento concessorio controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione costituisce titolo del versamento della tassa, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato con apposito avviso di accertamento.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore.
5. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

### **Art. 31**

#### **Rimborsi**

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di tassa di concessione provvede il funzionario responsabile del servizio interessato. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.

### **Art. 32**

#### **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'applicazione della tassa di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie.

## **TITOLO IV**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 33**

#### **Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2019.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

### **Art. 34**

#### **Disposizioni transitorie**

1. Tutte le concessioni in scadenza e/o annuali, siano esse a carattere permanente o temporaneo, rilasciate precedentemente l'adozione delle nuove disposizioni del presente regolamento, saranno oggetto di revisione e rivalutazione nel suo integrale iter-istruttorio e concessorio.
2. Sono escluse dalla procedura di revisione le tipologie di atti concessori di cui all'art. 6/bis comma 12.

## **ALLEGATO A**

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI CUI ALL'ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO COMUNALE

### a) **CATEGORIA 1** — Sant'Antonio di Gallura

- Via Calangianus e *strade prospicienti*
- Piazza Sant'Andrea
- Piazza Sant'Antonio
- Piazza Fausto Papi
- Via Cagliari
- Piazza Matteo Ruzittu
- Via Principe Umberto
- Via Regina Elena
  - Frazione di Priatu *limitatamente alle seguenti aree:*
    - *Piazza Giovanni XXIII*
    - *Via Cagliari- Priatu (Fronte Piazza)*
    - *Via Costa Smeralda*

### b) **CATEGORIA 2** — Sant'Antonio di Gallura

Rimanente territorio comunale

Rimanenti Frazioni e *conglomerati*